



16/97/SR06/C16

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E L'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

### *Punto 6) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome subordina l'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle seguenti osservazioni e proposte di modifica:

- inserire la dicitura “*nell'ambito del processo di costruzione partecipata*” al sesto punto delle premesse tra le parole “*quest'ultima è, inoltre, responsabile*” e le parole “*del coordinamento tematico ...*”;
- prevedere la locuzione “*d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*” al settimo punto delle premesse tra le parole “*promuovere e commercializzare*” e le parole “*servizi turistici e culturali ...*”;
- introdurre la dicitura “*e la messa a sistema delle card turistiche delle diverse destinazioni*” sempre nel punto settimo delle premesse tra le parole “*con soggetti pubblici e privati*” e i termini “*, di effettuare pagamenti*”;
- inserire la locuzione “*d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*” nella lettera a) delle premesse;
- introdurre la medesima dicitura “*d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*” al comma 1 dell'art. 2 della convenzione dopo le parole “*realizzazione dei seguenti obiettivi*” e prima della parola “*relativi*”;
- prevedere i termini “*e alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano*” al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole “*Enit si impegna a trasmettere al Ministero*”;
- ai sensi della Legge n. 106 del 2014, nella convenzione in esame dovrebbero essere **definiti**, fra gli altri, gli obiettivi, i risultati attesi, le strategie per il miglioramento dei servizi (come peraltro precisato nelle premesse). Tuttavia, gli obiettivi elencati nella prima parte dell'articolo 2 della convenzione parrebbero piuttosto generici e manca del tutto la definizione dei risultati attesi, come del resto anche delle strategie di miglioramento dei servizi;
- al capoverso e) delle premesse si dichiara che Enit provvede a “*favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero*”. Non è ben chiaro se ci si riferisca ai prodotti enogastronomici tipici e ai prodotti artigianali

in quanto l'attuale formulazione potrebbe far pensare che “*tipici ed artigianali*” siano due aggettivi riferiti ai prodotti enogastronomici e non invece “*tipici*” all'enogastronomia e “*artigianali*” ai prodotti in genere. Inoltre, considerando che i finanziamenti per i prodotti turistici in senso stretto e quelli enogastronomici ed artigianali sono di diversa natura ed afferenti ad organismi e settori diversi non si comprende quale sia lo strumento per il coordinamento dei vari fondi;

- alla lettera g) delle premesse le attività di Enit a favore di Stato, Regioni, etc. per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni si prevede la stipula di una convenzione *onerosa* sia per gli enti pubblici che per i privati. Appare opportuno distinguere tra Enti pubblici e privati e stabilire dei criteri tipo “*corrispettivi commisurati alle spese vive*” o altro simile;
- all'articolo 6 è disciplinata nel dettaglio la procedura da seguire per i “*Progetti specifici*” (in aggiunta alle attività previste dal piano triennale), senza però prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome. Si ritiene, invece, opportuno prevedere questa facoltà anche per le Regioni e le Province Autonome, singole o aggregate, e che sulle richieste del Ministero e di Enit sia coinvolto il Consiglio Federale di cui all'art. 7 dello Statuto Enit, nonché che sia prevista l'acquisizione del parere delle Regioni.

Roma, 15 settembre 2016